



**C O N D I V I D E**



7 - 8 GIUGNO



**RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E  
PASSIVI: UN TEMA SENSIBILE**

7 - 8 GIUGNO



- 01** **Composizione Residui: la situazione attuale**
- 02** **Riferimenti normativi**
- 03** **Gestione Residui passivi**
- 04** **Gestione Residui attivi**




# Riaccertamento dei residui attivi e passivi: perché un tema sensibile?

- Il riaccertamento mira a verificare la **sussistenza** di ciascun residuo attivo e passivo
- Trattandosi in definitiva di crediti e debiti non è fisiologico che siano **«OLD»**, cioè che siano da lungo tempo presenti nella contabilità dell'Ente
- È necessaria quindi un'**analisi costante** durante tutto l'esercizio, rivolta alla definizione dei crediti e debiti **«OLD»**


# Residui attivi 2020: quanti “OLD”? Ca. 7,5 Meuro

ANNO	RESIDUI ATTIVI
2006	31.995,27
2007	11.107,05
2008	450.880,65
2009	220.148,10
2010	26.462,81
2011	441.920,59
2012	1.496.878,89
2013	3.056.022,22
2014	594.493,62
2015	1.230.780,41
2016	1.573.815,47
2017	11.316.284,95
2018	68.501.368,52
2019	99.852.545,47
2020	32.211.454,95
<b>TOTALE</b>	<b>221.016.158,97</b>



# Residui passivi 2020: quanti “OLD”? Ca. 6,5 Meuro

ANNO	RESIDUI PASSIVI	TFR	RESIDUI AL NETTO DEL TFR
<b>2003</b>	1.382.528,67	0	<b>1.382.528,67</b>
<b>2006</b>	2.196,00	0	<b>2.196,00</b>
<b>2007</b>	1.865,96	0	<b>1.865,96</b>
<b>2008</b>	8.359,26	0	<b>8.359,26</b>
<b>2009</b>	6.384.651,23	4.068.563,54	<b>2.316.087,69</b>
<b>2010</b>	9.734.347,33	9.725.472,63	<b>8.874,70</b>
<b>2011</b>	10.780.139,78	10.757.582,14	<b>22.557,64</b>
<b>2012</b>	9.189.653,44	9.135.512,44	<b>54.141,00</b>
<b>2013</b>	6.693.423,23	6.500.000,00	<b>193.423,23</b>
<b>2014</b>	6.634.427,86	6.500.000,00	<b>134.427,86</b>
<b>2015</b>	9.079.598,20	6.500.000,00	<b>2.579.598,20</b>
2016	7.972.054,26	6.500.000,00	1.472.054,26
2017	12.462.473,46	6.500.000,00	5.962.473,46
2018	30.142.012,62	6.500.000,00	23.642.012,62
2019	46.601.031,23	7.000.000,00	39.601.031,23
2020	122.932.211,91	7.163.344,96	115.768.866,95
<b>TOTALE</b>	<b>275.932.410,90</b>	<b>85.097.999,86</b>	<b>190.834.411,04</b>



# Riaccertamento dei residui

## DPR n. 97/2003, art. 40

### *Rif. Comma 1:*

Alla fine di ciascun periodo amministrativo, gli enti devono compilare una situazione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo **ESERCIZIO DI PROVENIENZA** e **CAPITOLO**, al fine di porre in grado gli organi di amministrazione e di controllo di verificare la regolarità della gestione e la correttezza delle riscossioni e dei pagamenti.

### *Rif. Comma 2:*

Tale situazione deve evidenziare:

- *la consistenza dei residui al 1 gennaio*
- *quelli riscossi o pagati nel corso dell'esercizio*
- *gli eliminati perché non più riscuotibili o dovuti*
- *quelli rimasti da riscuotere o da pagare al 31 dicembre dell'anno di riferimento*



# Gestione Residui Passivi

Nel 2020 è stata attivata una *procedura standardizzata per il riaccertamento dei residui passivi con la circolare del 17 dicembre 2020*. Analoga circolare sarà emessa per l'esercizio 2021.

In sintesi, ogni Struttura partendo da un'estrazione contabile aggiornata dei residui passivi esistenti può riassumere le risultanze istruttorie svolte in merito ai residui passivi da mantenere e a quelli da variare/radiare, riportandole in un'apposita colonna **"Note"**.

**Quali stampe/estrazioni ORACLE utilizzare per tale lavoro di analisi?**



- ↓ **INFN: RENDICONTO MENSILE (Riepilogo residui per capitolo):** dato di sintesi dei residui passivi per anno e per capitolo, in formato pdf
- ↓ **Estrazione Dati Maschera Scheda Partitari:** dettaglio dei residui in formato excel
- ↓ **INFN: Stampa Variazioni Impegni:** dettaglio variazioni dei residui passivi, in formato pdf e csv



# Gestione **Residui Attivi**

Anche per i residui Attivi è stata prevista una *procedura standardizzata*:

- ➡ Invio da AC alle Strutture della **matrice dei dati estratti dalla contabilità Oracle** (quest'anno sarà inviato entro il **mese di luglio**)

## **Come integrare le informazioni necessarie all'analisi dei residui attivi?**

- ➡ Attraverso il filtro del nome del *Responsabile Amministrativo*, è possibile individuare i **residui attivi di competenza di ogni Sezione**.
- ➡ Per ciascun **residuo attivo** la Struttura effettua un'attenta valutazione a conferma della corretta iscrizione del credito, riportando nella colonna "**ANALISI**" del file Excel gli elementi istruttori dai quali è possibile evincere con certezza le **ragioni del credito** o le ragioni della necessità della sua **radiazione** o **variazione** nel caso in cui non sia più esigibile, allegando l'opportuna **documentazione istruttoria** a sostegno.
- ➡ E' necessario, inoltre, confermare la necessità o meno di radiazione indicando ciò nella colonna "**RADIAZIONI**" del file excel **SI/NO**





## **TERMINE PER EFFETTUARE LE ANALISI**

Vi chiederemo la disponibilità di terminare le vostre analisi **entro il 30/11/2021** per procedere centralmente ad effettuare le variazioni nel sistema di contabilità, laddove necessarie



**NOVITA' IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI**

7 - 8 GIUGNO



**01** Le Novità del Decreto semplificazioni bis (D.L. 31/5/2021 n. 77) in tema di appalti pubblici

**02** Accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa



# **E' di pochi giorni fa la nuova normativa che introduce significative novità in tema di appalti pubblici (Decreto semplificazioni bis D.L. 31/5/2021 n. 77)**

- ➡ Siamo predisponendo una circolare esplicativa**
- ➡ Abbiamo chiesto ai docenti che terranno la III edizione del corso ai RUP dal 14 giugno al 14 luglio di dedicare parte della sessione formativa ad illustrare le novità del DL**
- ➡ Siamo modificando i modelli di gara**



# Maggiori novità

## 1) Subappalto

L'art. 49 del decreto legge n. 77/2021 prevede:

- un regime **temporaneo** secondo cui fino al 31 ottobre 2021 - in deroga alle norme dell'art. 105 del codice dei contratti, che prevedono un limite del 30% - il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;
- la **rimozione**, a partire dall'1 novembre 2021, di ogni limite quantitativo generale e predeterminato al subappalto, con la modifica del comma 2 dell'art. 105, del codice dei contratti.



# Maggiori novità (segue)

## 2) Appalti sottosoglia e modifiche al primo Decreto Semplificazioni DL76/2020

L'art. 51 del DL 77/2021 ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Semplificazioni DL 76/2020 (conv. in L. n.120/2020) che aveva previsto, sotto la spinta dell'emergenza del Covid 19, una disciplina temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino al 31 dicembre 2021.

Il nuovo DL proroga sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le procedure in deroga agli articoli 36, comma 2, per i contratti sotto soglia, e 157, comma 2, inerente agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del Codice dei contratti (D.L.vo 50/2016).



Il DL 77 ha ridotto a due le tipologie di **affidamento degli appalti sottosoglia comunitaria**:

- lett. a) **l'affidamento diretto** anche senza la consultazione di più operatori economici per **lavori** di importo inferiore a **150.000** euro e per **servizi e forniture** (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo inferiore a **139.000** euro, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- lett. b) **la procedura negoziata, senza bando**, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di
  - almeno **5 operatori economici**, per l'affidamento di **lavori** da **150.001 euro a 1 Meuro** e per **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo da **139.001 euro fino alla soglia comunitaria**
  - almeno **10 operatori** per **lavori** di importo **pari o superiore a 1 Meuro e fino alle soglie comunitarie.**





# Norma intertemporale

- Il comma 3 dell'[art. 51](#) del D.L. n. 77/2021 dispone che le modifiche apportate alle disposizioni del [D.L. n. 76/2020](#) sull'affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedure avviate dopo la data dell'1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021.
- Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi la disciplina del [d.l. n. 76/2020](#) nella formulazione antecedente alla modifica.
- In sostanza, attualmente e sino al 30 giugno 2023, secondo l'interpretazione più plausibile la stazione appaltante può procedere all'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria utilizzando, a sua scelta, la disciplina "ordinaria" prevista dall'art. 36 del codice dei contratti (che non risulta formalmente derogato o sospeso, neanche temporaneamente, né dal [D.L. n. 76/2020](#), né dal [D.L. n. 77/2021](#)) oppure la disciplina temporanea "semplificata" introdotta dal [D.L. n. 76/2020](#), così come modificata dall'[art. 51](#) del D.L. n. 77/2021.



GRAZIE

